

Corte di Cassazione, Sezione L civile

Sentenza 14 maggio 1997, n. 4216

Integrale
Malattia - Trattamento economico - Visite di controllo - Irreperibilita' - Conseguente
decadenza dal diritto alla retribuzione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Romano	PANZARANI	Presidente
"	Stefano	CICIRETTI	Consigliere
"	Giovanni	CASCIARO	Presidente
"	Ettore	MERCURIO	"
"	Giancarlo	D'AGOSTINO	Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma Via della Frezza, 17 c/o la sede Centrale dell'Istituto; rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Lipari e Prospero Valenti Fausto Maria per delega in atti;

Ricorrente

contro

P. G., elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo Poma, 2 c/o l'avvocato G. Sante Assennato che lo rappresenta e difende per procura speciale notar A. Calavincenzo del 10/12/96 rep. n. 850)

Resistente

avverso la sentenza n. 582/93 del Tribunale di Parma del 22.4. - 2.7.93 R.G.

n. 46/92;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.12.96 dal Cons. Giancarlo D'Agostino;

udito l'avvocato G. sante Assennato;

udito il P.M. in persona del Dott. Paolo Dettori che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 26.3.1991 al Pretore di Parma, in funzione di giudice del P. G. conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e chiedeva accertarsi la illegittimità del provvedimento con il quale l'Istituto aveva dichiarato la sua decadenza dalla indennità di malattia per il periodo dal 2 all'11 luglio 1990. Riferiva che il giorno 20 luglio 1990, mentre si trovava in convalescenza per un intervento chirurgico, verso le ore 18/18,30, il medico dell'I.N.P.S., inviato per la visita medica di controllo, aveva suonato alla porta di casa e non avendo avuto pronta risposta si era allontanato lasciando il prescritto avviso; che in realtà egli trovavasi in bagno sotto la doccia e che quando fu in grado di aprire il medico si era già allontanato; che il giorno dopo, 21 luglio, si era sottoposto alla visita di controllo e che il suo stato di malattia era stato confermato; che nonostante ciò l'I.N.P.S. aveva emesso il provvedimento di decadenza.

L'Istituto previdenziale si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.

Il Pretore, con sentenza del 7.9.1990, in accoglimento della domanda dichiarava illegittimo il provvedimento impugnato e condannava l'I.N.P.S. a riconoscere e pagare al ricorrente l'indennità di malattia dal 2 all'11 luglio 1990, ritenendo provata la versione dei fatti resa dal P..

A seguito di appello del soccombente, il Tribunale di Parma, con sentenza del 22.4.1993, respingeva l'impugnazione, assumendo che l'I.N.P.S. non aveva in alcun modo provato le circostanze di fatto esposte nell'atto di appello che, a giudizio dell'Istituto, avrebbero dovuto dimostrare che il P. non si trovava in casa al momento della visita fiscale e quindi portare alla totale riforma della sentenza del Pretore.

Avverso questa sentenza l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. L'intimato resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 14, del D.L. 12.9.1983 n. 463 (convertito in legge 11.11.1983 n. 638) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il lavoratore ammalato è tenuto a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento delle visite di controllo per cui, durante le poche ore di reperibilità, deve sempre regolarsi in modo da consentire al medico di controllo l'accesso nella propria abitazione.

Il ricorso è fondato.

Come è noto, la legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del 12 settembre 1983 n. 463) ha previsto, nell'art. 5, visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, visite da effettuarsi presso il loro domicilio ad opera di medici delle U.S.L. o dell'I.N.P.S., a richiesta del datore di lavoro, durante prestabilite fasce orarie di reperibilità, ed ha stabilito, al comma 14, che il lavoratore il quale "risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decada

dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta` per l'ulteriore periodo".

La Corte Costituzionale, nell'esaminare tale normativa, ha affermato che "l'onere della reperibilita` alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, e` estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinche` siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto piu` che essa puo` essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilita`, atteso l'ambito molto limitato delle asce orarie di reperibilita`, per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio"; ha quindi soggiunto che "la decadenza dal trattamento economico di malattia e` diretta a garantire la necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo ed il corretto espletamento della funzione previdenziale, nonche` a realizzare la finalita` di evitare abusi" e che tale decadenza "pone rimedio al pericolo di danni che l'ingiustificato comportamento del lavoratore, valutato nella sua dimensione sociale, puo` arrecare all'interesse pubblico essenziale alla corretta ed economica gestione dell'assicurazione sociale e cioe` al sistema previdenziale nonche` al sistema economico nel suo complesso" (cosi` Corte Cost., 26 gennaio 1988 n. 78).

Considerate le finalita` pubbliche perseguite dai meccanismi di controllo attivati dalla normativa sopra indicata e rilevato il dovere di collaborazione gravante sul lavoratore in malattia, questa Corte ha avuto modo di precisare, altresì, che "la sanzione della perdita totale, per il periodo di dieci giorni, della indennita` di malattia, si rende legittimamente applicabile non solo in danno del lavoratore ammalato che durante le fasce orarie di reperibilita` si assenti dalla sua abitazione senza un giustificato motivo (per tale dovendosi intendere una situazione sopravvenuta che comporti la necessita` assoluta ed indifferibile di allontanarsi dal luogo nel quale il controllo deve essere esercitato), ma anche nei confronti del lavoratore ammalato che, per negligenza, renda impossibile al medico designato dalla struttura pubblica la verifica del suo stato di malattia, atteso che la locuzione "assente alla visita di controllo" va intesa nel senso che essa ipotizza non soltanto l'assenza ingiustificata dalla abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, benchè ivi presente, renda, per incuria o negligenza o comunque per motivi non apprezzabili sul piano giuridico o sociale, impossibile e, comunque, inattuabile la visita medica di controllo" (cosi` Cass. 17 aprile 1990 n. 3180).

Cio` premesso, ritiene la Corte che la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione della normativa sopra indicata. I giudici di merito, infatti, ritenuto provato che il P. si trovava ella propria abitazione al momento della visita di controllo e che questi tardo` ad aprire la porta di casa al medico della U.S.L. solo perche`, quando suono` il campanello, si trovava sotto la doccia, hanno considerata illegittima la decadenza dalla indennita` di malattia sia perche` era giustificata la non immediata risposta al suono del campanello, sia perche` lo stato di malattia del lavoratore era stato confermato da una successiva visita medica.

Le conclusioni dei giudici di merito non sono affatto condivisibili. Il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, infatti, non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilita` questi non si allontani dalla propria abitazione senza giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia assente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale consentire al medico della struttura pubblica sia

l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilita` della visita di controllo. Pertanto non mantiene un comportamento rispettoso del predetto dovere di cooperazione il lavoratore che per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile (come, nel caso di specie, fare la doccia) tardi a rispondere al suono del campanello lasciando che il medico si allontani senza poter svolgere le previste mansioni di controllo. In siffatta ipotesi e` dunque del tutto legittima la decadenza del diritto al trattamento economico di malattia. Ne` la illegittimita` di tale comportamento puo` ritenersi sanata dalla successiva visita medica ambulatoriale cui il lavoratore si sia sottoposto. Questa Corte ha gia` affermato al riguardo che la decadenza di cui al citato art. 5, comma 14 della legge n. 638 del 1983 non puo` essere evitata a seguito dell'avvenuta conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale, poiche` l'obbligo di collaborazione, volto a consentire il controllo medico domiciliare durante le fasce orarie, si differenzia, per la sua natura pubblicistica, dalle obbligazioni di natura privatistica facenti carico sul lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro e quindi dalla prova della sussistenza di una causa (qual'e` la malattia) che giustifichi il mancato adempimento di dette obbligazioni (Cass. n. 814 del 1990, Cass. n. 6405 del 1992, Cass. n. 3642 del 1994).

Per tutte le considerazioni sopra esposte la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata; conseguentemente, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte, decidendo nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., rigetta la domanda proposta da G. P. nei confronti dell'I.N.P.S.. Non occorre provvedere in ordine alle spese dell'intero giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da G. P. nei confronti dell'I.N.P.S.. Nulla per le spese dell'intero giudizio.

Così` deciso in Roma il 20 dicembre 1996

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 14 MAG. 1997